Titolo

Comportamenti discriminatori – art. 28 CGS - ratio - fattispecie

Descrizione

L'utilizzo dell' epiteto "*negro*" si pone in evidente, palese contrasto con l'art. 28 del Codice di giustizia sportiva («*Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori*»), disposizione che persegue l'intento dell'ordinamento federale di contrastare e punire tutti i comportamenti discriminatori, di ogni genere e tipologia, volti a negare il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica (CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021). L'epiteto ha evidentemente e chiaramente *ex se* il significato di un insulto a sfondo razziale, tale quindi da non richiedere per il giudicante una qualche contestualizzazione dell'espressione.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 53/CFA/2024-2025/E

Presidente

Torsello

Relatore

Atzeni

Riferimenti normativi

art. 28 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0053 CFA del 21 novembre 2024 (Pro Sambonifacese 1921 - Franchetto Massimo - Franchetto Tommaso/PFI)